



DIREZIONE PER LA FISCALITÀ AUTOMOBILISTICA
ED I SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI
Ufficio Gestione Servizi in Cooperazione con la PA
OZ

Spett.le AGENZIA ITALIA GROUP S.r.l.s.
agenziaitaliagroup@pec.it

Spett.le AVANTGARDE S.r.l.
info@ptavantpec.it

Spett.le ISACO S.r.l.
isaco-scrl@pecisaco.it

Spett.le SERMETRA S.Cons.p.A.
sermetra@legalmail.it

Spett.le SERMETRANET S.r.l.
sermetranet@legalmail.it

Spett.le STANET S.p.A.
direzione.stanet@legalmail.it

OGGETTO Tasse automobilistiche – Addizionale erariale – Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98 – Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201

In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti sull'argomento in oggetto, si ritiene opportuno fornire informazioni, già in precedenza diffuse da questa Direzione, riassumendole nella presente nota.

L'Addizionale erariale delle tasse automobilistiche (c.d. Superbollo) è stata introdotta dall'art. 23, comma 21, Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111.

I parametri del tributo sono stati modificati dall'art. 16, comma 1, Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Sulla base delle normative citate, pertanto, a partire dall'anno 2011, **per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose** era dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad euro dieci per ogni kW di potenza del

veicolo superiore a 225 kW, mentre **a partire dall'anno 2012** per i suddetti veicoli è **dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica pari ad euro 20 per ogni kW di potenza del veicolo superiore a 185 kW.**

L'addizionale erariale è ridotta dopo cinque 5, 10, 15 anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30 e al 15% e non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Sono tenuti al pagamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica i soggetti che, **risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, utilizzatori di veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente,** alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, **di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose aventi le citate caratteristiche.**

L'addizionale erariale deve essere corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica. L'automatico rinvio alla disciplina delle tasse automobilistiche è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 49/E dell'8 novembre 2011, dove si precisa che, ai fini dell'applicazione del tributo, "lo stesso, che ha natura di addizionale ad un tributo principale (tassa automobilistica), è dovuto solo qualora, nel periodo che decorre dal 6 luglio 2011, risulti realizzato **il presupposto di applicazione della tassa automobilistica**".

Tenuto conto del rapporto di complementarietà che lega l'addizionale erariale alle tasse automobilistiche, dunque, la stessa **non è dovuta qualora il proprietario abbia proceduto alla vendita del veicolo , non è dovuta nei casi in cui il veicolo possa fruire del regime di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica; non è dovuta, altresì, per i veicoli consegnati per la rivendita** alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi, in quanto per tali veicoli opera il regime di interruzione dell'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica. Pertanto, per il periodo di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, anche l'addizionale erariale non dovrà essere corrisposta e ritornerà dovuta al termine del periodo di interruzione, secondo le regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.

La Circolare ha precisato che, in assenza di specifica previsione normativa, **non possono trovare, invece, applicazione ai fini dell'addizionale erariale, le riduzioni** dal pagamento delle tasse automobilistiche previste sia dalle norme statali che regionali.

Si invita a diffondere la presente comunicazione a tutti gli operatori interessati.

IL DIRIGENTE